

**TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA- SEZ.
LAVORO**

Avviso ai sensi dell'ordinanza del 20.03.2023 emessa dal Giudice del Tribunale di Catania- sez. Lavoro, Dott. Pennisi, nel procedimento RG n. 4644/2021

La presente notificazione viene effettuata su richiesta di parte ricorrente in esecuzione della suddetta ordinanza nei confronti di tutti i contro interessati indicati nel presente avviso nella lettera d).

- a) **Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede:** Tribunale di Catania- sez. Lavoro, Dott. Pennisi, nel procedimento RG n. 4644/2021 data prossima udienza **28.09.2023, h. 9,00.**
- b) **Nome di parte ricorrente:** Sig.ra Maniscalco Maria Concetta, (C.F. MNSMCN74L49L219F)
- c) **indicazione amministrazioni intimare:** Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore

d) Sunto dei motivi di ricorso:

Il ricorso ha in oggetto la violazione del principio del merito del punteggio da parte dell'art. 6 ed all. 1 del CCNI del 08.04.2016, in quanto la ricorrente, partecipando alla fase B1 della mobilità in quanto assunta ante L. 107/2015 è stata scavalcata da altri docenti con punteggi più bassi rispetto a quello dalla stessa vantato, solo perchè assunti dalle GM 2012, in virtù di un presunto diritto all'accontamento dei posti. Inoltre in ricorso si è provato, mediante l'allegazione di bollettini ufficiali, come il Ministero resistente in sede di “proposte” di definizione dei tentativi di conciliazione ha violato il principio meritocratico del punteggio e la stessa successiva suddivisione per fasi, non solo per aver “avvantaggiato” i docenti assunti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, ma anche per avere concesso sedi in Ambiti Siciliani richiesti dalla ricorrente a docenti appartenenti alla successiva fase C) della mobilità. Risulta dunque pacificamente dimostrato come, all'indomani dell'assegnazione della sede definitiva, negli Ambiti Siciliani indicati dalla sig.ra Maniscalco in domanda di mobilità 2016/2017, vi fossero posti assegnati in “fase c” a docenti con punteggi inferiori a quello vantato dalla ricorrente e partecipanti a successiva fase (cfr bollettini conciliazione allegati al ricorso)

In ricorso si è inoltre eccepita la violazione dell'470 D.LGS 297/1994, nelle procedure di mobilità 2020/2021 e 2021/2022, in quanto non tutti i posti dell'organico di diritto vacanti e disponibili erano stati destinati alle stesse procedure ma, del tutto illegittimamente, alcuni di essi sono stati riservati alle nuove assunzioni. In ultimo, per la mobilità 2021/2022, si è eccepito un'ulteriore violazione del principio meritocratico del punteggio, per aver il Ministero resistente concesso il movimento interprovinciale su posto comune (cfr. bollettini primaria palermo 2021) pur avendo un punteggio complessivamente inferiore rispetto a quello vantato dalla ricorrente (punteggio complessivo pari a 158 più 6 per ricongiungimento).

e) Indicazione dei contro interessati:

- tutti i docenti della scuola primaria contro-interessati inseriti nei bollettini mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 per Palermo e Provincia;
- tutti i docenti della scuola primaria contro-interessati inseriti nei bollettini mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 per Agrigento e Provincia
- tutti i docenti della scuola primaria contro-interessati inseriti nei bollettini di conciliazione per l'anno scolastico 2016/2017;
- tutti i docenti della scuola primaria contro-interessati inseriti nei bollettini mobilità per l'anno scolastico 2021/2022 per Palermo e Provincia .
- tutti i docenti inseriti nei bollettini immissioni in ruolo primaria posto sostegno 2020

Palermo 28.03.2023

F.to digitalmente

Avv. Alessio Ardizzone